

N. 2985\11R.G.P.M.
N. 2090\11R.G.I.P.



Tribunale di Termini Imerese
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
- ARTT. 272 E SS. ; 285 C.P.P. -

Il giudice per le indagini preliminari, Angela Lo Piparo,

letta la richiesta, depositata in data 21\10\11, con la quale il p.m. in sede ha richiesto la applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

letta altresì **la ulteriore richiesta del 24\10\11 con la quale ha chiesto l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora** nei confronti di:

AA, (Omissis)

nei cui confronti si procede ad indagini per i seguenti fatti-reato:

- 1. Del delitto p. e p. dall'art. 612 bis comma 2 c.p. perché, con condotte reiterate, molestava BB, in modo da cagionare alla stessa un perdurante stato di ansia e da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita, in particolare cercando di entrare ripetutamente in casa della moglie (separata di fatto, in quanto il AA, dopo l'episodio contestato sub 4, era andato a vivere dai suoi genitori) per percuoterla, seguendola e facendole sceneggiate in luoghi pubblici chiamandola con epiteti offensivi del tipo "troia, pulla, buttana" e minacciandola che sarebbe "finita male", sottraendole più volte il telefono cellulare per evitare che la predetta chiamasse le Forze dell'Ordine o chiedesse aiuto ai suoi familiari, suonandole il campanello di casa anche in piena notte, nonché, in una occasione, anche trascinandola per i capelli e strappandole la borsa per poi lanciargliela addosso ed in un'altra cagionandole le lesioni contestate sub 5).*

In Termini Imerese (Pa), fino al 17.10.2011

2. *del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 610 c.p., perché, in più occasioni, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con violenza, consistita nel togliere repentinamente il cellulare dalle mani della moglie, BB, impediva alla predetta di chiamare le Forze dell'Ordine o i suoi familiari per chiedere aiuto.*
In Termini Imerese (Pa), fino al 17.10.2011
3. *del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie BB, impedendole di frequentare i suoi familiari, controllandola ossessivamente negli orari e negli spostamenti, impedendole di affacciarsi al balcone di casa se non in sua presenza, nonché con il comportamento contestato sub 4).*
In Termini Imerese (Pa), fino al 7.9.2011
4. *del delitto p. e p. dagli artt. 110, 582, 585 c.p. in relazione all'art. 577 ultimo comma c.p. perché, in concorso con i genitori, G1AA e G2AA, cagionava alla moglie BB, con schiaffi, percosse, calci e anche afferrandola per il collo stringendola, lesioni (trauma contusivo piramide nasale con escoriazioni al volto, contusione regione lombare sinistra, gamba sinistra e spalla destra, contusione al collo, escoriazioni multiple), giudicate guaribili in giorni 10.*
In Termini Imerese (Pa), 7.9.2011
5. *del delitto p. e p. dagli artt. 582 e 585 c.p. in relazione all'art. 577 ultimo comma c.p. perché cagionava alla moglie BB, tirandole con violenza il braccio sinistro dietro alla schiena come per immobilizzarla, lesioni (allungamento dei tendini).*
In Termini Imerese (Pa), 17.10.2011

o s s e r v a

RICOSTRUZIONE DEI FATTI:

In data 08.09.2011 BB sporgeva formale querela nei confronti del coniuge, AA.

La denunciante affermava di avere conosciuto l'odierno indagato nell'anno 2002, di averlo sposato nel 2006, e che dalla loro unione erano nati due figli, (*Omissis*) rispettivamente di sette e quattro anni.

La BB riferiva di essere vittima delle vessazioni fisiche e psicologiche alle quali il proprio coniuge la sottopone e consistenti nel non potere frequentare i propri familiari, nel non poter ritardare nel rientro in casa e persino nel divieto di affacciarsi al balcone liberamente.

Narrava la persona offesa che, in data 7\9\11, il AA si era adirato nel vederla in possesso di un nuovo telefono cellulare e che, in preda alla gelosia, glielo aveva tolto dalle mani – nonostante lei avesse la bimba in braccio – aggredendola con schiaffi e calci.

A quel punto – proseguiva la persona offesa – il AA chiamava i propri genitori affinché portassero via la bimba.

I due genitori del AA – (*Omissis*), abitanti di fronte all’abitazione coniugale – accorrevano, così iniziando a propria volta ad aggredire la denunciante definendola uuna ‘buttana pulla’ per poi – sempre secondo il racconto della BB – strapparle la bambina dalle braccia e sferrandole schiaffi e percosse oltre che una pedata sulla schiena.

La donna riferiva che i Carabinieri di Termini Imerese intervenivano l’indomani mattina constatando che la casa era a soqquadro e conducendola (in compagnia del AA) al pronto soccorso ove le venivano diagnosticate lesioni guaribili in giorni dieci (si rinvia al contenuto dei certificati medici versati in atti).

Nella relazione di servizio dell’8\9\11 i Militari intervenuti attestano di avere trovato nella abitazione coniugale la BB, ancora in compagnia del marito, con evidenti lividi e graffi al viso alle spalle ed alle gambe.

La donna appariva agli intervenuti impaurita e dolente, e veniva accompagnata dai Militari presso il locale Presidio Ospedaliero.

Le lesioni subite venivano impresse nel fascicolo fotografico in atti, predisposto dalla PG.

In data 24\9\11 AA, a propria volta, sporgeva querela nei confronti della BB affermando che nel mese di settembre era venuto a conoscenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla propria moglie, e che per tale ragione il loro rapporto di convivenza era cessato; ed ancora, che la moglie era solita disinteressarsi delle esigenze dei figli per incontrare il nuovo compagno.

In data 4\10\11 la BB sporgeva una ulteriore denuncia querela nei confronti del marito affermando:

- che dopo gli avvenimenti del 7\9\11 lei era rimasta a vivere presso l’abitazione coniugale, mentre il marito si era trasferito presso l’abitazione dei genitori;

- che il AA comunque cercava costantemente di entrare in casa al fine di aggredirla verbalmente e fisicamente;
- che in più occasioni le aveva ‘alzato le mani’ (l’aveva picchiata), presa per il viso, tirata per il braccio, minacciata di chiudere la porta a chiave;
- che lo stesso la seguiva ovunque facendole scenate anche in luoghi pubblici, terrorizzando la figlia più piccola che sovente la accompagna;
- che le aveva più volte sottratto il telefono cellulare impedendole di chiedere aiuto;
- che il AA era comunque ossessionato da un eventuale tradimento da parte sua;
- che qualche giorno prima lo stesso si era presentato in piena notte suonando insistentemente il campanello di casa;
- che il comportamento del coniuge le rendeva la vita impossibile.

In data 8\10\11 la BB sporgeva una ulteriore denuncia narrando che in data 7\10\11 il AA le aveva telefonato minacciando di ucciderla se non fosse tornata insieme a lui.

La persona offesa si accorgeva che effettivamente l’uomo scendeva le scale della palazzina ove abitano i suoi genitori, posta di fronte alla abitazione coniugale, ed a quel punto decideva di scendere giù in strada per evitare che lui le facesse del male.

La donna riferiva che il AA in quella occasione la raggiungeva tirandole i capelli e facendola rovinare in terra lanciandole addosso la borsa.

La BB riusciva a chiamare la madre con il proprio cellulare che, a propria volta, contattava i Carabinieri i quali intervenivano per sedare la lite (come riferito nella relazione di servizio del 7\10\11, a pagina 48 del fascicolo).

In data 10\10\11 la persona offesa richiedeva un ulteriore intervento dei Militari presso l’abitazione coniugale, riferendo che il marito aveva preso a calci e pugni il portone d’ingresso.

All’arrivo dei militari la donna precisava che il AA dopo avere preso a calci il portone dell’abitazione, era sceso in strada facendo in modo che lei si affacciasse al balcone, cosa che lei aveva fatto, e che a quel punto lui le aveva mostrato un coltello minacciandola di morte e dicendo testualmente: ‘viri chistu ti l’azziccu n’te cannarozze’ (vedi questo te lo conficco in gola).

Il AA a quel punto veniva rintracciato dai militari (relazione di servizio e del 10\10\11, a pag 27 del fascicolo) presso l'abitazione dei genitori, e consegnava spontaneamente ai militari un coltello a serramanico del tipo siciliano della lunghezza di cm 21 che veniva sottoposto a sequestro.

In data 20\10\11 la persona offesa depositava un'ultima denuncia nella quale esponeva:

- che nella mattinata del 17 ottobre il AA la raggiungeva nei pressi dello studio del pediatra del figlio (*Omissis*), in via Piersanti Mattarella di Termini Imerese, minacciandola ed ingiuriandola nuovamente, nonché picchiandola per poi tirarle con violenza il braccio sinistro dietro la schiena per immobilizzarla;
- che a quel punto interveniva la madre dell'indagato impedendo al figlio di andare oltre;
- che le veniva diagnosticato dai sanitari dell'ospedale S. Cimino di Termini Imerese un allungamento dei tendini;
- che dinnanzi alla caserma dei Carabinieri trovava il AA che tentava di convincerla a non denunciare l'accaduto;
- che la madre dell'indagato le toglieva dalle mani il referto medico strappandolo;
- che il AA continua fino ad ora ad ingiuriarla dal balcone della madre chiamandola 'pulla';
- che in data 19 ottobre era stata seguita dal AA mentre in compagnia del compagno della propria madre, (*Omissis*) si stava recando dal proprio legale.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA E QUALIFICAZIONE GIURIDICA:

Va sottolineato come la persona offesa ha esposto le vicende di cui è stata vittima con lucidità, coerenza, dovizia di particolari, senza incorrere in contraddizioni di rilievo.

Le sue deposizioni, inoltre, sono apparse spontanee e non certo animate da intenti persecutori nei confronti dell'indagato, essendosi la donna rivolta alle Forze dell'Ordine solo perché terrorizzata ed intimorita per la sua incolumità personale.

Peraltro i Carabinieri – intervenuti ripetute volte su sollecitazione della parte offesa – sono stati in parte testimoni dei fatti descritti, in particolare, dello stato di prostrazione della persona offesa, ed hanno potuto constatare direttamente le lesioni subite dalla stessa.

Va inoltre sottolineato come sia stato posto sotto sequestro il coltello con il quale l'indagato avrebbe minacciato di morte la donna.

Passando alla qualificazione giuridica dei fatti fin qui descritti si impongono alcune precisazioni.

Ritiene questo Ufficio che le condotte descritte integrino il reato di maltrattamenti in famiglia che, nel caso in esame, non concorre con quello di atti persecutori, pure ascritto all'indagato dal pubblico ministero.

Ed invero si ritiene che più di una indicazione anche normativa militi in tal senso.

Innanzitutto deve tenersi in considerazione la clausola di riserva con cui esordisce la norma che sanziona gli atti persecutori *salvo che il fatto costituisca più grave reato*.

Ed ancora, va sottolineato come la norma sia nata dalla cogente necessità, che si è presentata al legislatore, di sanzionare quelle condotte reiterate di molestia e/o minaccia che, proprio per via della loro invasività nella sfera anche esclusivamente psichica di una persona, cagionano un evento ulteriore e più grave ai suoi danni, addirittura talvolta costringendola a mutare le proprie abitudini di vita.

Vi sono nella disposizione di nuovo conio delle indicazioni di carattere testuale che lasciano chiaramente intendere come i comportamenti sanzionati dalla norma in esame si pongano fuori dal contesto per così dire familiare.

Gli atti persecutori si inquadrano in un ambito in cui o non vi sono affatto legami di tipo domestico (ad esempio maturano in un contesto lavorativo o di semplice conoscenza) o riguardano soggetti già legati in precedenza da una semplice relazione sentimentale.

Ad esplicitare ulteriormente ciò è il tenore letterale dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art 612 bis, che è integrata nel caso in cui *il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa*.

A ritenere diversamente dovrebbe affermarsi che il reato di atti persecutori sarebbe meno grave se commesso ai danni del coniuge non legalmente separato (nel caso che ci occupa infatti non ricorrerebbe comunque l'ipotesi aggravata configurata dal pubblico ministero).

Non può certo trascurarsi infatti la circostanza che il legislatore abbia fatto riferimento appunto alla separazione legale, al divorzio o alla semplice relazione affettiva precedente, tutte ipotesi in cui comunque il legame *latu sensu* familiare o non c'è mai stato o è cessato a seguito di un provvedimento giurisdizionale.

Peraltro, il reato di maltrattamenti in famiglia, per tradizionale riconoscimento da parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, si ascrive in un contesto di persone non necessariamente avvinte da parentela, affinità, pur tuttavia fra le quali – anche se non conviventi – vi sia un legame di assistenza e/o protezione.

E' pacificamente riconosciuto dal Supremo Collegio che il reato di cui all'art 572 c.p. si può comunque configurare anche in assenza di un rapporto di convivenza, purché il legame sopra detto sia comunque configurabile, e non possa ritenersi venuto meno per qualche circostanza.

I due reati, quello di cui all'art 572 c.p. e quello di cui all'art 612 bis, hanno certo un contenuto assai diverso fra loro ma le condotte sanzionabili astrattamente da entrambi potrebbero essere molteplici.

La portata del termine 'maltrattamenti' è potenzialmente vastissima e, nella applicazione pratica della fattispecie di reato in esame, sono innumerevoli le condotte che, ripetute nel tempo, configurano l'azione.

La parola maltrattamento evoca al tempo stesso l'azione e l'evento del reato, infatti la lesione personale è casomai una conseguenza ulteriore che aggrava la fattispecie nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato di atti persecutori è al contrario minuziosamente tratteggiato dal legislatore con descrizione dei fatti che lo configurano e degli eventi che lo stesso cagiona, probabilmente proprio poiché si annida in contesti diversi e si manifesta con specifiche caratteristiche.

Certo i due reati potrebbero avvicinarsi nel tempo.

A dei maltrattamenti in famiglia, una volta cessato ogni legame di assistenza o protezione, ad esempio fra coniugi legalmente separati, potrebbe seguire il reato di atti persecutori, qualora la condotta del soggetto perdurasse nel tempo assumendo le caratteristiche descritte dalla norma.

Al contrario - come pure riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, prima dell'entrata in vigore dell'art 612 bis c.p. - potrebbe perdurare il reato di maltrattamenti anche quando si tratti di soggetti legalmente separati o divorziati, quando ad esempio persistano relazioni abituali fra i soggetti, o quando il caso concreto con le sue caratteristiche peculiari faccia ritenere integrati gli estremi delle condotte di cui alla norma richiamata, piuttosto che quelli di cui all'art 612 bis di nuovo conio.

Nel caso che ci occupa, proprio per via delle considerazioni fin qui svolte, si ritiene che le condotte descritte configurino esclusivamente i gravi indizi del reato di cui all'art 572 c.p..

E' pacifico che sebbene il AA dopo il 7\9\11 si sia trasferito presso la casa dei propri genitori - di fronte all'abitazione coniugale - i due coniugi siano di fatto separati e che le condotte descritte siano maturate comunque in ambiente domestico e senz'altro in un ambito nel quale non possono certo dirsi venuti meno i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale che nascono dal rapporto coniugale (in senso perfettamente conforme, Cassazione penale 22\9\03 n. 49109).

Sussiste la materialità del reato di cui all'art 572 c.p. che si è estrinsecato in una condotta abituale (le denunce della persona offesa attestano proprio la ripetitività delle condotte) posta in essere con più atti, percosse, ingiurie, minacce e violenze che hanno determinato sofferenze fisiche e morali nella persona offesa, atti avvinti dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica e morale della BB infliggendogli sofferenze, privazioni ed umiliazioni che costituiscono fonte di un disagio continuo e comunque incompatibile con le normali condizioni di vita.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza più recente, anche il reato di violenza privata è assorbito in quello di maltrattamenti essendo nel caso di specie finalizzato al maltrattamento, mentre restano autonomamente sanzionate le lesioni, pure subite dalla persona offesa.

A tale gravità del quadro indiziario si associa poi la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 lett. A) e C).

Vi sono innanzitutto specifiche ed inderogabili esigenze relative alle indagini poiché sussiste un concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova.

Si è avuto modo di dire diffusamente, nelle pagine che precedono, della pericolosità dell'indagato che non esita a minacciare ed aggredire la querelante tentando anche di indurla a non denunciare i fatti per cui è procedimento.

Va sottolineata anche la indifferenza manifestata dal AA rispetto agli interventi ripetuti dei Carabinieri su sollecitazione della parte offesa.

E' evidente dunque l'attualità e concretezza estrema del pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, in considerazione del fatto che l'indagato, ove non sottoposto ad adeguata misura cautelare, potrebbe esercitare pressioni sulla querelante al fine di indurla, nel prosieguo, a modificare in proprio favore la versione dei fatti.

Sussiste inoltre il concreto pericolo che l'indagato commetta altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

Deve essere sottolineata innanzitutto la gravità e la frequenza delle condotte denunciate.

Ed invero va considerato l'arco di tempo in cui si propagano le azioni delittuose, che giungono fino ad un recentissimo passato (gli ultimi fatti risalgono solo a pochi giorni fa) unitamente alla ripetitività delle stesse che lascia presagire un possibile aumento della soglia di violenza.

L'intenzione di aggredire fisicamente la parte offesa in maniera sempre più violenta non è trascurabile, se si pensa anche al coltello trovato in possesso del AA ed ora sotto sequestro.

Nonostante l'incensuratezza può ritenersi che l'allarme correlato alla personalità dell'indagato sia particolarmente accentuato in considerazione delle motivazioni psicologiche, tuttora irrisolte, sottese alle illecite azioni dallo stesso realizzate nel tempo che desta effettivamente non poche preoccupazioni in ordine al rischio di ben più gravi condotte realizzabili, anche nel prossimo futuro.

Nel caso di specie, infine, la prognosi negativa circa l'astensione dal commettere futuri delitti e, comunque, l'entità della pena potenzialmente irroganda, escludono la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.



Tanto sopra premesso, si ritiene che, allo stato, le sottolineate esigenze di cautela possano essere comunque soddisfatte con la misura del divieto di dimora in Termini Imerese.

Ogni misura di minor rigore sarebbe infatti inefficace in considerazione sia della gravità delle condotte, sia della vicinanza fra i luoghi di dimora della parte offesa e dell'indagato.

P.Q.M.

Applica a AA sopra generalizzato, la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del Comune di Termini Imerese prescrivendo all'indagato di non dimorare nel predetto Comune e di non accedervi senza l'autorizzazione del Giudice che procede.

Manda alla Cancelleria per la immediata trasmissione del presente provvedimento al p.m. in sede che ne curerà la esecuzione.

Termini Imerese, lì 24\10\11

IL GIUDICE